

dossier

XVIII legislatura

**Dossier del Servizio Studi  
sull'A.S. n. 2493**  
Lo sviluppo delle  
competenze non cognitive

gennaio 2022  
n. 498



servizio studi del Senato



SERVIZIO STUDI

TEL. 066706-2451

[studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it)

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVIII legislatura

**Dossier del Servizio Studi  
sull'A.S. n. 2493**  
Lo sviluppo delle  
competenze non cognitive

gennaio 2022  
n. 498

a cura di: *Luigi Fucito*  
Capo dell'Ufficio ricerche sulle questioni regionali e responsabile della  
documentazione nei settori dell'istruzione e della cultura  
e *Maria Frati*

Classificazione Teseo: Abbandono scolastico.  
Sperimentazione scolastica. Formazione e scuola  
professionale.



## I N D I C E

Introduzione.....	7
Articolo 1 ( <i>Sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici</i> ) .....	9
Articolo 2 ( <i>Formazione dei docenti per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici</i> ) .....	13
Articolo 3 ( <i>Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici</i> ) .....	17
Articolo 4 ( <i>Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti e nei percorsi di istruzione e formazione professionale</i> ).....	21
Articolo 5 ( <i>Clausola di invarianza finanziaria</i> ).....	23



## **Introduzione**

Il disegno di legge A.S. 2493 reca "Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale".

Il provvedimento, approvato in prima lettura dalla Camera (A.C. 2372) in data 11 gennaio 2022, è assegnato, in sede redigente, alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato.



## Articolo 1

### (*Sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici*)

L'**articolo 1** reca disposizioni indirizzate a **introdurre nei percorsi scolastici**, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, lo **sviluppo delle competenze non cognitive**.

#### ***Lo sviluppo delle competenze non cognitive***

Le competenze non cognitive (o *non cognitive skills-NCS* o *soft skills* o *character skills*) costituiscono abilità legate agli ambiti emotivi e psicosociali.

Sono, infatti, riconducibili all'ambito delle "competenze" non solo competenze teoriche e disciplinari, ma anche capacità comportamentali, tratti della personalità (quali l'apertura all'esperienza, la coscienziosità, l'estroversione, l'amicizia, la stabilità emotiva), caratteristiche psicologiche (ottimismo, resilienza, speranza), sistemi motivazionali, forme di autodisciplinamento, modelli di pensiero, strategie metacognitive.

Può trattarsi di caratteri innati della personalità ovvero di abilità maturate nell'interazione con l'ambiente.

Tali competenze risultano rilevanti sia per la formazione di un approccio positivo alla vita (maturazione di un rapporto adeguato con la realtà, costruzione di legami e di relazioni sociali, acquisizione di uno *status* di cittadino responsabile e partecipe) sia per la buona riuscita delle *performance* scolastiche e lavorative.

La letteratura più accreditata attesta che lo sviluppo delle competenze non cognitive inizia già nei primi anni di vita del bambino nel contesto della famiglia, continua nel periodo scolastico e prosegue, senza interrompersi, per tutta la vita adulta. Inoltre, è stato verificato che tali competenze possono essere sviluppate attraverso opportuni programmi educativi.

Si deve a James J. Heckman e alla scuola di Chicago il riconoscimento dell'importanza delle NCS e la formulazione di metodologie quantitative per misurarne gli effetti su una grande varietà di ambiti della vita della persona, dalla riuscita del percorso di istruzione, al successo lavorativo, alla stabilità economica, fino alla salute fisica e mentale.

Sulla base delle metodologie proposte nell'ambito della scuola di Heckman, l'OECD (*Organization for economic cooperation and development*) ha promosso ricerche empiriche a livello internazionale tra i Paesi aderenti, le quali hanno evidenziato come le NCS, in sinergia con le competenze cognitive, rappresentano un fattore chiave per la riuscita in diverse dimensioni della vita.

Da tali risultati è conseguita l'esigenza di promuovere, nelle attività educative e scolastiche, lo sviluppo della persona da tutti i punti di vista, non solo cognitivo e accademico, ma anche sociale e relazionale.

A livello internazionale, è cresciuto l'interesse per i progetti educativi, scolastici ed extra-scolastici, volti all'acquisizione e all'incremento di competenze non cognitive, e la letteratura si è arricchita di pubblicazioni concernenti la valutazione di tali programmi.

Centrale, nelle ricerche svolte a livello internazionale, è la formazione degli insegnanti riguardo alle competenze non cognitive (in particolare, si è sottolineata l'importanza del nuovo approccio dei docenti nell'insegnamento: *quality teaching - leading teacher*).

Il forzato isolamento e il disagio dovuto al Covid-19 hanno, da ultimo, evidenziato l'importanza delle NCS nell'affrontare l'impatto del *lockdown* e della didattica a distanza.

Sulle competenze non cognitive, si veda anche la [pagina web](#) a cura dell'INVALSI, nonché la [pagina web](#) a cura di Return on academic research and school-Roars.

Si segnala, infine, che, in data 8 giugno 2021, si è tenuto presso la Camera dei deputati un seminario, promosso dall'Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà, sulla proposta di legge in esame (A.C. 2372)<sup>1</sup>.

Il **comma 1** specifica che lo sviluppo delle competenze non cognitive è correlato alla promozione della cultura della competenza, alla integrazione delle cognizioni disciplinari e delle relative abilità fondamentali, al miglioramento del successo formativo, grazie alla prevenzione di analfabetismi funzionali, della povertà educativa e della dispersione scolastica.

Con tali finalità, **a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, il Ministero dell'istruzione è incaricato di favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado.**

L'[alfabetizzazione funzionale](#) può essere definita come l'insieme delle capacità di lettura e di scrittura utilizzate dagli adulti nella loro vita quotidiana, al lavoro o nella collettività. L'elaborazione UNESCO della nozione di alfabetizzazione include un *set* di abilità e competenze più ampio rispetto a quello di base, limitato alla lettura, alla scrittura e alle abilità aritmetiche. Ne fanno parte, ad esempio, la competenza digitale e le *life skills*, le abilità per la vita, che richiedono un apprendimento e un'applicazione sostenuti nel tempo per raggiungere livelli avanzati.

Sull'analfabetismo funzionale e sulle relazioni di esso con l'emarginazione sociale la Commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo ha elaborato un [Documento di lavoro](#) (2001).

Sulla base delle indagini condotte dall'OCSE, le persone incapaci di capire e utilizzare testi scritti o stampati necessari per interagire nella vita di tutti i giorni, a casa, al lavoro e nella collettività, rappresentano una porzione considerevole della popolazione mondiale tra i 15 e i 65 anni (in particolare, tali rilevazioni sono state effettuate nell'ambito del programma internazionale OCSE denominato [Programme for the International Assessment of Adult Competencies-PIAAC](#), finalizzato a valutare le competenze della popolazione adulta in diversi Paesi del mondo, tra i quali l'Italia).

<sup>1</sup> Trasmesso in diretta web TV, la cui registrazione è rinvenibile alla seguente pagina: [https://www.camera.it/leg18/1132?shadow\\_primapagina=12477](https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=12477).

L'analfabetismo funzionale è strettamente correlato al fenomeno della [dispersione scolastica implicita](#), ovvero nascosta, rappresentata dagli studenti che, pur avendo terminato il loro percorso scolastico, non sono riusciti a raggiungere i traguardi individuati dalle istituzioni e sono carenti delle competenze necessarie per agire consapevolmente e autonomamente nella società.

La dispersione scolastica esplicita è, invece, definita come la quota dei giovani fra 18 e 24 anni con al massimo il titolo di scuola secondaria di secondo grado o una qualifica di durata non superiore a 2 anni e non più in formazione.

La disposizione in esame si interseca con quanto previsto nel [Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR](#). Nello specifico, si richiamano:

- i) l'investimento M4C1-I.1.4 ("Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione dell'abbandono scolastico"). Gli obiettivi perseguiti con tale misura, per la quale sono allocati 1.500 milioni di euro, sono i seguenti: misurazione e monitoraggio dei divari territoriali; riduzione degli stessi per quanto concerne il livello delle competenze di base (italiano, matematica e inglese); sviluppo di una strategia per contrastare in modo strutturale l'abbandono scolastico;
- ii) l'investimento M4C1-I.3.1 ("Nuove competenze e nuovi linguaggi"), al quale sono destinati 1.100 milioni di euro, che mira al potenziamento delle abilità digitali, delle abilità comportamentali e delle conoscenze applicative.

Il **comma 2** prevede che, alla conclusione della sperimentazione introdotta dall'articolo 3 e sulla base dei risultati conseguiti, il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto, definisca **linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive**.

Le linee guida provvedono a individuare - qualora non già previsti da altri strumenti - specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze non cognitive e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.

Il Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione è stato adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 254 del 16 novembre 2012, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89<sup>2</sup>.

Le [Indicazioni nazionali](#) fissano i traguardi per lo sviluppo delle competenze delle bambine e dei bambini per ciascuno dei cinque "campi di esperienza" sui quali si basano le attività educative e didattiche della scuola dell'infanzia: il sé e l'altro; il corpo e il movimento; immagini, suoni, colori; i discorsi e le parole; la conoscenza del mondo. Ogni campo di esperienza offre oggetti, situazioni, immagini, linguaggi riferiti ai sistemi

---

<sup>2</sup> Recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

simbolici della nostra cultura, capaci di stimolare e accompagnare gli apprendimenti dei bambini, rendendoli progressivamente più sicuri.

Nel 2018 è stato presentato il documento [Indicazioni nazionali e nuovi scenari](#)<sup>3</sup>, che pone l'accento soprattutto sull'educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità, con riferimento alle [Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 18 dicembre 2006](#) e agli obiettivi enunciati dall'ONU nell'[Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile](#).

In particolare, la richiamata Raccomandazione presenta le otto competenze chiave per l'apprendimento permanente, assunte nelle Indicazioni nazionali come orizzonte di riferimento e finalità generale del processo di istruzione. Tali competenze - come specificato nella Raccomandazione - "sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione" e si caratterizzano come competenze per la vita. Costituiscono, dal punto di vista metodologico, un *framework* capace di contenere le competenze culturali afferenti alle diverse discipline e le competenze metacognitive, metodologiche e sociali necessarie ad operare nel mondo e ad interagire con gli altri.

L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai Governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. Essa ingloba 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile in un programma d'azione che ricomprende 169 'target' (traguardi), vertenti, tra l'altro, sulle questioni della lotta alla povertà, dell'eliminazione della fame e del contrasto al cambiamento climatico. L'obiettivo che più direttamente coinvolge la scuola è quello di fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti (n. 4).

Le [Indicazioni nazionali per i licei](#) sono contenute nel regolamento di cui al decreto interministeriale n. 211 del 7 ottobre 2010.

Le linee guida per gli istituti tecnici e professionali sono contenute nelle seguenti direttive: [direttiva n. 57 del 15 luglio 2010](#) (Linee guida per il primo biennio dei percorsi degli Istituti tecnici); [direttiva n. 65 del 28 luglio 2010](#) (Linee guida per il primo biennio dei percorsi degli Istituti professionali); [direttiva n. 4 del 16 gennaio 2012](#) (Linee guida dei percorsi degli Istituti tecnici per il secondo biennio e per il quinto anno); [direttiva n. 5 del 16 gennaio 2012](#) (Linee guida dei percorsi degli Istituti professionali per il secondo biennio e per il quinto anno).

---

<sup>3</sup> Il documento è stato elaborato dal Comitato scientifico nazionale per l'attuazione delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e il miglioramento continuo dell'insegnamento di cui al [D.M. n. 537 del 1° agosto 2017](#).

## Articolo 2

### **(Formazione dei docenti per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici)**

L'**articolo 2** reca misure orientate a promuovere lo **sviluppo delle competenze non cognitive dei docenti** nelle attività educative e didattiche.

A tal fine, il **comma 1** affida al Ministero dell'istruzione la predisposizione di un **Piano straordinario di azioni formative** di durata triennale, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023.

Il predetto Piano è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il **comma 2** dispone che alla formazione dei docenti concernente lo sviluppo delle competenze non cognitive si provveda, a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle **risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107**.

La legge n. 107 del 2015 ("Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"), all'art. 1, comma 125, dispone, a decorrere dall'anno 2016, un'autorizzazione di spesa (rideterminata con successivi provvedimenti: cfr. *infra*) per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative (di cui ai commi da 121 a 124).

Si ricorda che, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. (art. 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015).

Il [Piano nazionale di formazione del personale docente per il triennio 2016-2019](#) è stato adottato con DM n. 797 del 19 ottobre 2016.

L'art. 1, comma 125, della legge n.107 ha stanziato 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative dei docenti.

Detta autorizzazione di spesa è stata dapprima incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2020 - di cui 11 milioni di euro per il 2020 da destinare a misure per il potenziamento della qualificazione dei docenti rispetto all'inclusione scolastica - e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dall'art. 1, comma 256, della legge n. 160 del 2019. Successivamente è stata ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2020 dall'art. 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 1 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2020.

L'art. 6, comma 1, della legge n. 92 del 2019 ha destinato una quota parte delle suddette risorse, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica.

Infine, l'art. 1, comma 961, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) ha incrementato le risorse di cui al citato art. 1, comma 125, di 10 milioni di euro per l'anno 2021, destinando tale somma alla realizzazione di interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità.

Il **comma 3** attribuisce l'**organizzazione della formazione dei docenti** nell'ambito in questione al Ministero dell'istruzione con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), delle istituzioni scolastiche nonché delle università e degli enti accreditati per la formazione.

L'istituto [INDIRE](#) - sorto a Firenze nel 1925 come Mostra didattica nazionale e, attraverso un percorso evolutivo, divenuto Istituto di documentazione, innovazione e ricerca educativa nel 2001 - ha sempre accompagnato l'evoluzione del sistema scolastico italiano investendo in formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola.

In particolare, l'INDIRE concorre a realizzare gli obiettivi del sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti, autonomamente adottati dalle stesse. A tale fine, cura il sostegno ai processi di innovazione centrati sulla diffusione e sull'utilizzo delle nuove tecnologie, attivando coerenti progetti di ricerca tesi al miglioramento della didattica, nonché interventi di consulenza e di formazione in servizio del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici, anche sulla base di richieste specifiche delle istituzioni scolastiche (art. 4 del regolamento di cui al DPR n. 80 del 2013).

Ai sensi dello [Statuto](#), approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 13 del 2017, l'INDIRE è ente di ricerca di diritto pubblico, dotato di autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione.

L'Istituto ha sede legale a Firenze e svolge la propria attività, oltre che presso la sede centrale, anche presso tre ulteriori sedi (Torino, Roma e Napoli).

Per quanto concerne gli enti accreditati per la formazione, si ricorda che con [direttiva ministeriale n. 170 del 21 marzo 2016](#) sono state disciplinate le modalità di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei corsi dei soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola, al fine di assicurare la qualità delle iniziative formative.

Il Ministero dell'istruzione, in conformità a quanto previsto dalla direttiva, ha istituito la piattaforma *online* (Piattaforma per la *governance* della formazione) [S.O.F.I.A.](#) (Sistema operativo per la formazione e le iniziative di aggiornamento dei docenti), che favorisce l'incontro tra domanda e offerta di formazione.

Sulla base della direttiva, il Ministero cura la tenuta e l'aggiornamento di tre elenchi, pubblicati sulla medesima piattaforma, contenenti: i) i soggetti accreditati che intendono offrire formazione al personale del comparto scuola (cfr. l'[Elenco dei soggetti accreditati](#))

qualificati per l'a.s. 2021/2022, definiti con decreto direttoriale n. 1169 del 14 luglio 2021); ii) le associazioni disciplinari, collegate a comunità scientifiche, e le associazioni professionali del personale scolastico riconosciute che intendono collaborare con le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, per offrire formazione al personale in relazione alle specifiche esigenze dell'offerta formativa; iii) i singoli corsi di formazione riconosciuti comunque validi ai fini dell'aggiornamento del personale scolastico (con decreto direttoriale n. 1168 del 14 luglio 2021 è stato definito l'elenco dei corsi di formazione per il personale scolastico per l'a.s. 2021/2022).



### **Articolo 3**

***(Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici)***

**L'articolo 3 introduce la sperimentazione finalizzata allo sviluppo di competenze non cognitive nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado.**

Il **comma 1** attribuisce a un decreto del Ministro dell'istruzione la individuazione dei **criteri generali** per lo svolgimento, nelle **istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado** - a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per la durata un triennio - di una **sperimentazione nazionale** finalizzata allo **sviluppo di competenze non cognitive** nei percorsi scolastici, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.

Il suddetto decreto è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

L'articolo 11 del "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, reca disciplina di iniziative finalizzate all'innovazione promosse dal Ministro della pubblica istruzione (ora Ministro dell'istruzione), anche su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del Servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamenti educativi, di una o più Regioni o enti locali.

Tali iniziative consistono in progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento (oltre a progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi).

I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare espressamente gli obiettivi. I progetti che trovano attuazione sono sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.

Nell'ipotesi in esame, il progetto di sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici ha carattere nazionale.

Il [Consiglio superiore della pubblica istruzione](#) è organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione. Ha compiti di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo nelle materie di "istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale" (articolo 1, comma 3, lettera q), della legge 59 del 1997).

Il **comma 2** demanda al decreto ministeriale di cui al comma 1 anche la definizione delle **modalità e dei requisiti per la partecipazione delle istituzioni scolastiche**, singolarmente o in rete, alla sperimentazione, sulla base di progetti da esse presentati, nonché delle **procedure di valutazione** dei progetti medesimi.

Il **comma 3** individua dettagliatamente gli **obiettivi della sperimentazione** di cui all'articolo in esame, consistenti:

- ✓ nella individuazione delle competenze non cognitive il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo degli alunni e degli studenti;
- ✓ nella individuazione di buone pratiche relative alle metodologie e ai processi di insegnamento orientate a favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive, nonché nella individuazione dei criteri e degli strumenti per la rilevazione e valutazione delle competenze medesime;
- ✓ nella individuazione di percorsi formativi innovativi, caratterizzati da metodologie didattiche mirate a promuovere il recupero motivazionale degli studenti, aventi lo specifico obiettivo di contrastare la dispersione scolastica sia esplicita che implicita, anche attraverso percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento ovvero progetti di partenariato con organizzazioni del Terzo settore e del volontariato;
- ✓ nella verifica degli effetti dello sviluppo delle competenze non cognitive sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.

Il **comma 4** disciplina la **procedura di partecipazione** alla sperimentazione da parte delle istituzioni scolastiche.

In particolare, la partecipazione alla sperimentazione è autorizzata, con decreto del direttore dell'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, a seguito di positiva valutazione dei progetti presentati.

Ai fini dell'espletamento delle procedure di valutazione dei progetti, il Ministero dell'istruzione si avvale della collaborazione dell'INDIRE e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

In relazione all'INDIRE, si rinvia all'illustrazione dell'articolo 2, comma 3.

L'INVALSI prende avvio con la trasformazione del Centro europeo dell'educazione (con sede in Frascati) in "Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione", sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, il quale, con propria direttiva, individua le priorità strategiche delle quali l'Istituto deve tenere conto per programmare l'attività di valutazione (art. 1 del decreto legislativo n. 258 del 1999).

Per effetto del decreto legislativo n. 286 del 2004, l'Istituto ha assunto la denominazione di "Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)", ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria.

L'art. 1, comma 613, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) ha attribuito all'INVALSI i compiti di: formulare al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici; definire

le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici; formulare proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione; realizzare il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione.

A tali compiti si sono aggiunte le ulteriori attribuzioni definite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 213 del 2009 (tra le quali la promozione di periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e istruzione e formazione professionale, il supporto e l'assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e formative anche attraverso la messa a disposizione di prove oggettive per la valutazione degli apprendimenti finalizzate anche alla realizzazione di autonome iniziative di valutazione e autovalutazione).

Il "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione", di cui al DPR n. 80 del 2013 ha individuato le competenze dell'INVALSI nell'ambito del Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione.

Infine, a seguito del decreto legislativo n. 62 del 2017, l'INVALSI è (tra l'altro) incaricato di effettuare rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli studenti nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado.

Il **comma 5** affida a un decreto del Ministro dell'istruzione la costituzione, presso il Ministero dell'istruzione, del **Comitato tecnico-scientifico** per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione di cui al comma 1.

Il Comitato tecnico-scientifico è costituito da rappresentanti dell'INVALSI, dell'INDIRE, dei dirigenti scolastici, dei dirigenti tecnici e del personale docente per ogni ordine e grado di scuola.

I rappresentanti del personale docente non sono esonerati, neppure parzialmente, dalle attività di insegnamento.

Il **comma 6** prevede che ai componenti del Comitato tecnico-scientifico **non spettino compensi**, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 7** prevede la presentazione al Parlamento, da parte del Ministro dell'istruzione, di una **relazione sugli esiti della sperimentazione** di cui all'articolo in esame, da redigere al termine dei tre anni previsti per lo svolgimento della sperimentazione medesima.

Il **comma 8**, ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui all'articolo in commento, provvede a destinare alle istituzioni scolastiche ammesse alla sperimentazione una quota pari a **350.000 euro annui a decorrere dal 2022** nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (su cui si rinvia alla illustrazione dell'art. 2, comma 2).

I criteri e le modalità di ripartizione delle suddette risorse sono stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 1.



## Articolo 4

### *(Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti e nei percorsi di istruzione e formazione professionale)*

L'**articolo 4 introduce la sperimentazione** finalizzata allo sviluppo di competenze non cognitive anche nell'ambito dei **percorsi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti e dei percorsi di istruzione e formazione professionale**.

In particolare, il **comma 1** prevede che il decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisca i **criteri generali** per lo svolgimento di una sperimentazione avente i medesimi obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3, anche nell'ambito dei percorsi dei **centri provinciali per l'istruzione degli adulti**.

Il medesimo decreto definisce altresì le **modalità di partecipazione alla sperimentazione**, i **requisiti** dei soggetti ammessi alla presentazione di progetti, nonché le **procedure di valutazione** dei progetti medesimi.

I Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) sono disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012, che detta norme sull'assetto organizzativo e didattico dei Centri medesimi, ivi compresi i corsi serali, in attuazione dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

I Centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, nel rispetto della programmazione regionale.

Hanno la medesima autonomia e i medesimi organi collegiali attribuiti alle istituzioni scolastiche.

Sono dotati di un proprio organico e organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni. Realizzano un'offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 marzo 2015, sono state definite le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (*ex art. 11, comma 10, del DPR n. 263 del 2012*).

Il **comma 2** attribuisce a un decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'individuazione dei **criteri generali** per lo svolgimento di una sperimentazione, avente le medesime finalità di cui all'articolo 3, comma 3, nell'ambito dei **percorsi di istruzione e formazione professionale**.

Sul suddetto decreto, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, è previamente acquisita l'intesa in sede di Conferenza

permanente Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

I percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) trovano disciplina nel Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005.

In esso si prevede che, nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio, le Regioni assicurino i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal medesimo Capo III.

I percorsi sono articolati in due tipologie: i) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale; ii) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale.

**Articolo 5**  
*(Clausola di invarianza finanziaria)*

L'**articolo 5** dispone che dall'attuazione del provvedimento in esame non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti di competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.